

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: circolare in materia di controllo delle attività dei Professionisti delegati ex art. 591bis c.p.c.

Il Presidente

ritenuta la necessità di monitorare l'attività dei Professionisti delegati per le operazioni di vendita;

sentiti i Giudici dell'esecuzione immobiliare;

richiamato il dovere dei Delegati di osservanza tempestiva e scrupolosa delle disposizioni impartite con il provvedimento di delega e di ogni altra normativa applicabile;

ritenuto opportuno, ai fini dell'effettività del controllo del G.E., proseguire nei controlli sistematici e a campione, volti a far emergere situazioni di ingiustificata inerzia o altre criticità;

DISPONE

che, fermi restando gli incumbenti a carico dei Delegati, come previsti dalla precedente circolare in materia, adottata dal Presidente di Sezione in data 23/01/2017, la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari:

- 1) entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, avvalendosi degli Esperti informatici, formi separati elenchi, da trasmettere ai G.E. interessati per le opportune determinazioni, contenenti gli estremi dei procedimenti di esecuzione immobiliare nei quali risulta che il Delegato non abbia depositato alcun atto (istanza, relazione, nota informativa o altro) da almeno 12 mesi (esclusi i sospesi) o non abbia comunicato gli estremi dei conti intestati alla procedura;
- 2) con controlli a campione, richieda ai Delegati delle procedure selezionate una relazione, da redigersi mediante la compilazione della scheda predisposta dall'Ufficio, rinvenibile sul sito del tribunale (http://www.tribunale.bari.giustizia.it/EsecuzioniImmobiliari_modulistica.aspx), che, corredata da copia dell'estratto del o dei conti della procedura, dovrà essere depositata in via telematica dal Delegato entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta;
- 3) all'esito dell'attività di cui al precedente punto 2, segnali ai G.E. interessati i Delegati che non abbiano dato riscontro alla richiesta;

AVVERTE

che il mancato deposito della relazione nel termine assegnato o l'indicazione incompleta o inadeguata dei dati richiesti saranno ritenuti quali inadempimenti rilevanti ai fini del provvedimento di sostituzione del Delegato, ai sensi dell'art. 591 bis, ult. co., c.p.c.

Manda alla Cancelleria per l'affissione alla bacheca dell'Ufficio e per l'inserimento nell'apposita pagina del sito *web* del Tribunale.

Bari, 1° giugno 2019

Il Presidente - *Antonio Ruffino*

Stampa

1.6.2019

IL CANCELLIERE
Roberto Zambellini